



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 223/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
SKY ITALIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA A DIFFUSIONE
SATELLITARE IN ABBONAMENTO “SKY UNO”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 5,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale “*La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a*

pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 28 aprile 2016 è stato notificato, da questa Autorità, l'atto di contestazione n. CONT 16/16/DCA adottato il 26 aprile 2016, alla società Sky Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento “*Sky Uno*”, per la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione (12% + 2%), da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive, come di seguito descritto:

1. Il giorno 1 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 8 minuti e 55 di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,86%;
2. Il giorno 3 febbraio 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 8 minuti e 49 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,69%;
Il giorno 3 febbraio 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 8 minuti e 40 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,44%;
3. Il giorno 4 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 8 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,22%;
4. Il giorno 5 febbraio 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 9 minuti e 20 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,56%;
5. Il giorno 6 febbraio 2016, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso 9 minuti e 20 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,56%;
6. Il giorno 9 febbraio 2016, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso 10 minuti e 56 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 18,22%;
Il giorno 9 febbraio 2016, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 10 minuti e 10 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 16,94%;
7. Il giorno 10 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 16 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,44%;
Il giorno 10 febbraio 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 9 minuti e 24 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,67%;
8. Il giorno 12 febbraio 2016, fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 25 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,69%;
9. Il giorno 13 febbraio 2016, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso 8 minuti e 46 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,61%;

10. Il giorno 15 febbraio 2016, nella fascia oraria 00-01, ha trasmesso 8 minuti e 41 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,47%;
Il giorno 15 febbraio 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 8 minuti e 43 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,53%;
Il giorno 15 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 8 minuti e 49 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,69%;
11. Il giorno 16 febbraio 2016, nella fascia oraria 13-14, ha trasmesso 10 minuti e 14 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 17,06%;
12. Il giorno 18 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 40 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 16,11%;
13. Il giorno 19 febbraio 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 9 minuti e 8 secondi di affollamento pubblicitario, pari alla percentuale del 15,22%;
Il giorno 19 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 16 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,44%;
Il giorno 19 febbraio 2016, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 9 minuti e 4 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,11%;
14. Il giorno 20 febbraio 2016, nella fascia oraria 15-16, ha trasmesso 9 minuti di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,00%;
15. Il giorno 21 febbraio 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 8 minuti e 49 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,69%;
Il giorno 21 febbraio 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 8 minuti e 55 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,86%;
16. Il giorno 23 febbraio 2016, nella fascia oraria 18-19, ha trasmesso 8 minuti e 50 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,72%;
17. Il giorno 24 febbraio 2016, nella fascia oraria 8-9, ha trasmesso 8 minuti e 36 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,33%;
Il giorno 24 febbraio 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 8 minuti e 44 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,56%;
Il giorno 24 febbraio 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 10 minuti e 24 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 17,33%;
18. Il giorno 25 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 24 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,67%;
19. Il giorno 26 febbraio 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 8 minuti e 46 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,61%;
Il giorno 26 febbraio 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 36 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 16,00%;
20. Il giorno 28 febbraio 2016, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 9 minuti e 28 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,78%;
21. Il giorno 29 febbraio 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 9 minuti e 16 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,44%;

- Il giorno 29 febbraio 2016, nella fascia oraria 18-19, ha trasmesso 8 minuti e 40 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,44%;
22. Il giorno 1 marzo 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 9 minuti e 31 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,86%;
Il giorno 1 marzo 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 10 minuti e 13 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 17,03%;
Il giorno 1 marzo 2016, nella fascia oraria 18-19, ha trasmesso 8 minuti e 54 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,83%;
23. Il giorno 2 marzo 2016, nella fascia oraria 0-1, ha trasmesso 8 minuti e 54 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 14,83%;
Il giorno 2 marzo 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 9 minuti e 4 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,11%;
Il giorno 2 marzo 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 9 minuti e 13 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,36%;
Il giorno 2 marzo 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 24 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,67%;
Il giorno 2 marzo 2016, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 9 minuti e 9 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,25%;
24. Il giorno 3 marzo 2016, nella fascia oraria 7-8, ha trasmesso 9 minuti e 13 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,36%;
Il giorno 3 marzo 2016, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 10 minuti e 3 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 16,75%;
Il giorno 3 marzo 2016, nella fascia oraria 19-20, ha trasmesso 9 minuti e 18 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,50%;
25. Il giorno 4 marzo 2016, nella fascia oraria 2-3, ha trasmesso 9 minuti e 14 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,39%;
26. Il giorno 5 marzo 2016, nella fascia oraria 17-18, ha trasmesso 9 minuti e 3 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,08%;
27. Il giorno 11 marzo 2016, nella fascia oraria 0-1, ha trasmesso 9 minuti e 14 secondi di affollamento pubblicitario pari alla percentuale del 15,39%.

2. Deduzioni della società

La società, con nota prot. n. 22351 del 29 aprile 2016, ha richiesto accesso agli atti del procedimento, esperito in data 3 maggio 2016, ed ha inviato memorie difensive e in data 27 aprile 2016 ha presentato memorie difensive nelle quali ha eccepito:

- a) l'illegittimità dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 che prescrive per le emittenti televisive a pagamento limiti di affollamento pubblicitario più restrittivi rispetto ai servizi di media audiovisivi in ambito nazionale in chiaro, come già denunciato in sede giurisdizionale (ricorso RG 9422/2011);

b) nel merito della contestazione, la società Sky Italia S.r.l. ha dichiarato che *“le eccedenze riscontrate nei giorni 3 febbraio 2016 (fascia oraria 7-8 e 21-22) - 5 febbraio 2016 - 6 febbraio 2016 - 9 febbraio 2016 (fascia oraria 22-23) - 10 febbraio 2016 (fascia oraria 21-22) - 13 febbraio 2016 - 15 febbraio 2016 (fascia oraria 0-1 e 19-20) - 16 febbraio 2016 - 19 febbraio 2016 (fascia oraria 12-13 e 22-23) - 20 febbraio 2016 - 23 febbraio 2016 - 24 febbraio 2016 (fascia oraria 8-9 e 21-22) - 28 febbraio 2016 - 29 febbraio 2016 - 1 marzo 2016 (fascia oraria 12-13) - 2 marzo 2016 (fascia oraria 0-1, 12-13 e 19-20) - 4 marzo 2016 - 11 marzo 2016 sono dipese da un errore di sistema che ha determinato la mancata riconciliazione, prima della messa in onda, tra la durata indicata nella fase di pianificazione ex ante del palinsesto e la durata effettiva dei programmi con conseguente slittamento dell’orario delle trasmissioni; le rimanenti sono invece dipese da un errore umano avvenuto in fase di pianificazione degli spot pubblicitari nella fascia oraria oggetto del procedimento”*.

La società ha dichiarato di *“essere intervenuta per verificare la fattibilità dell’adozione di ulteriori accorgimenti interni, tecnici e/o organizzativi e sta implementando delle misure a ciò idonee”* e ha chiesto di disporre l’archiviazione del procedimento o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria.

La società, con nota acquisita dall’AGCOM il 18 luglio 2016, prot. n. 39210, ha successivamente ribadito di aver adottato misure intese a prevenire le violazioni contestate, in particolare incaricando una società di consulenza per l’individuazione delle criticità del processo e per il raggiungimento degli obiettivi proposti con le idonee soluzioni.

3. Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte, si rileva quanto segue.

In via preliminare, quanto all’eccezione relativa alla pretesa illegittimità della norma, giova sottolineare al riguardo come, con sentenza del 18 luglio 2013, causa C-234/12 Sky Italia S.r.l./Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, la Corte di giustizia dell’Unione europea - chiamata a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal TAR Lazio (ordinanza n. 3639/2012) circa la conformità dell’art. 38 del decreto legislativo n. 177/2005, all’art. 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi - abbia dichiarato che la disposizione europea deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di massima, ad una normativa nazionale la quale prescriva limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per i servizi di media audiovisivi in chiaro, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Il TAR Lazio ha inoltre rimesso la questione di legittimità dell’art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 210 del 29 ottobre 2015, l’ha dichiarata inammissibile e infondata.

Quanto all'eccezione di merito riportata al punto b), la stessa non risulta meritevole di accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone, infatti, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, circostanza non riscontrabile nel caso in esame. Non ricorre la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere, che sussiste solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta. Ciò non risulta dimostrato in atti da idonea documentazione.

La violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa la quale è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

La comunicazione di cui alla nota prot. n. 39210, inviata dalla società e acquisita in data 18 luglio 2016 non precisa le misure specifiche intese a conformare l'attività alla vigente normativa.

Pertanto, la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 28 luglio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori.

La società, con successiva nota del 30 settembre 2016, prot n. 52339, ha documentato la pianificazione delle attività già intraprese e che intende intraprendere per dotarsi di una nuova organizzazione interna che garantisca l'osservanza degli obblighi posti dall'esercizio della propria attività.

Pertanto questa Autorità, pur constatando che la società ha messo in atto azioni per evitare il ripetersi delle medesime violazioni, pur tuttavia, rileva in base alla valutazione della documentazione versata in atti, anche ad esito degli esperiti approfondimenti istruttori, la sussistenza della violazione da parte della società Sky Italia S.r.l., della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05 come sopra indicato.

RILEVATA, quindi, la violazione dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento delle percentuali dell'affollamento orario consentito, da parte dell'emittente televisiva satellitare a pagamento "Sky Uno", nelle 27 giornate di programmazione su indicate;

CONSIDERATO che la società Sky Italia S.r.l., già nel corso del procedimento, ha intrapreso iniziative volte ad eliminare le cause del verificarsi di violazioni della medesima fattispecie;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentotrentotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO - in conformità all'orientamento assunto da questa Autorità con la delibera n. 192/16/CSP del 14 ottobre 2016 nei confronti della società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo TV8 e tenuto conto che l'applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni nel caso di specie produce effetto di sufficiente afflittività della sanzione complessivamente determinata - di dover determinare la sanzione per la singola violazione oggetto di contestazione nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), in applicazione dei criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, come segue:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di media entità, considerato che nel corso delle singole giornate di programmazione, pari a 27, si è riscontrata la ripetizione del comportamento contestato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha dichiarato di essere intervenuta fattivamente per la risoluzione delle problematiche riscontrate e ha adottato misure per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni della medesima fattispecie, documentandole.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione satellitare a pagamento dell'emittente televisiva, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Sky Italia S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con bilancio al 30/6/2015 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicato sia da ritenersi una misura adeguatamente afflittiva, anche in considerazione dell'applicazione, nel caso di specie, del principio del cumulo materiale della sanzione e congrua per la tipologia di violazione (affollamento orario);

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 28 luglio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori;

RILEVATO che la società Sky Italia S.r.l. con nota del 30 settembre 2016, prot. n. 52339, ha documentato quanto già anticipato nella nota del 18 luglio 2016, prot n. 39210, inviando estratto della pianificazione dell'attività concordata con la società di consulenza per la modifica dell'organizzazione interna e per una nuova implementazione del processo strutturale;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 418.324,50 (quattrocentodiciottomilatrecentoventiquattro/50) pari a una volta e mezzo il minimo edittale moltiplicato per i giorni di programmazione, pari a 27, in applicazione del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Sky Italia S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento "Sky Uno", di pagare la sanzione amministrativa di euro 418.324,50 (quattrocentodiciottomilatrecentoventiquattro/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 418.324,50 (quattrocentodiciottomilatrecentoventiquattro/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n. 223/16/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 223/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria